

COMUNE DI RIVALBA REP.

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CATTURA, RITIRO, CUSTODIA E
MANTENIMENTO DEI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO
COMUNALE- CIG: XXXXXXXXXXXX**

DITTA: XXXXXXXXXXXXX- con sede legale in XXXXX (TO) –via XXXXXXXX n.
XX e rappresentante legale sig.

L'anno 2024, il giorno del mese di XXXXXXXX, presso la Residenza
Municipale di Rivalba

TRA

- Il Sig., nato a (TO) il, domiciliato in
Rivalba (TO), via Roma n. 1, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, C.F. 82500550015 - P.IVA
02053720013, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici, Edilizia Privata ed Urbanistica;

E

Il Sig., (...) nato a il, residente
in (...), via n., nella sua qualità di legale rappresentante
della ditta , con sede legale in (TO), via n., C.F.
..... e P.IVA di seguito indicata come affidataria;

PREMESSO CHE

– con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n in data
..... il servizio di cattura, ritiro, custodia e mantenimento randagi è stato
affidato per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2029 alla ditta gestore
del canile con sede a (TO) in via n., per l'importo
presunto di €00 oltre IVA per un totale complessivo di €

.....;

- l'importo previsto per il servizio oggetto della convenzione in essere risulta essere a misura e sarà corrisposto in base alle tariffe di cui al successivo art. 6 della stessa convenzione.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) relativamente al controllo del randagismo canino ed alla tutela degli animali di affezione, propone l'effettuazione dei seguenti servizi:

- ***Servizio di canile sanitario***: cattura dei cani vaganti presenti sul territorio del comune, primo soccorso dei cani rinvenuti ammalati o politraumatizzati, presidio per l'osservazione sanitaria e la custodia temporanea dei cani catturati.
- ***Servizio di canile rifugio***: struttura che ospita i cani vaganti catturati non iscritti all'anagrafe canina dopo il periodo di osservazione sanitaria.
- ***Promozione ed affidamento dei cani e sensibilizzazione della cittadinanza al problema del randagismo.***

ART. 1 – SERVIZIO SANITARIO

1) Cattura dei cani vaganti

L'incarico sarà espletato con mezzi adeguati e con attrezzature che non comportino sofferenze per i cani e prevenzano eventuali rischi sia personali che per la salute pubblica.

Il servizio sarà garantito con reperibilità costante (24 ore su 24 per 365 giorni l'anno) ed assolto nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le quattro ore dalla

chiamata. In caso di chiamate concomitanti, la priorità di intervento sarà valutata tenendo conto del rischio per la popolazione e della sofferenza dell'animale.

L'intervento degli operatori sarà effettuato su segnalazione del Comando di Polizia Municipale o altre Forze dell'Ordine che nel frattempo presidieranno la zona interessata dalla presenza dell'animale segnalato.

Il comune riceverà la segnalazione di ogni cattura eseguita analogamente al Servizio Veterinario dell'ASL TO4.

2) Soccorso dei cani ammalati o politraumatizzati e vittime di incidenti

La ditta provvederà al primo soccorso dei cani ammalati o vittime di incidenti, attraverso l'intervento di veterinari libero professionisti incaricati e corrisposti dallo stesso ente, per le cure che possono essere svolte presso l'infermeria del canile o per eventuali altre cure attraverso strutture specializzate. Il servizio di recupero dei cani vittime di incidenti stradali parte delle forze dell'ordine.

Il servizio indicato prevede altresì, a carico della ditta, l'eventuale cura di cani rinvenuti ammalati, gli interventi chirurgici, le vaccinazioni, la prevenzione e la cura della filariosi (L.281/91 e L.R. n.34/93).

3) Osservazione sanitaria e la custodia temporanea dei cani catturati

I cani catturati saranno ricoverati presso il canile al fine dell'osservazione sanitaria prevista dalla normativa vigente ed alla loro identificazione.

L'espletamento delle pratiche di registrazione informatizzata nella banca dati dell'Anagrafe Canina Regionale sarà effettuata direttamente dalla dittacon il controllo del servizio veterinario dell' A.S.L. TO4.

I cani identificati con microchip o tatuaggio saranno restituiti al legittimo proprietario, addebitando a quest'ultimo le spese di cattura e custodia, applicando le tariffe comunicate con specifica Deliberazione della Giunta Comunale (art. 9 comma 6 L.R. 18/04). Dette somme saranno corrisposte direttamente al comune dal proprietario mediante apposita modulistica predisposta. Saranno, altresì, addebitati al proprietario i diritti di segreteria e le eventuali cure veterinarie che si saranno rese necessarie. Nel caso il ritiro avvenga entro la fine della giornata in cui è avvenuta la cattura, non saranno addebitate spese per il mantenimento del cane.

ART. 2 – SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO

Trascorso il periodo di 10 giorni, i cani non rivendicati dai proprietari, saranno trasferiti in box rifugio come previsto dalle leggi in materia.

L'adozione potrà avvenire dall'undicesimo giorno dalla data di cattura, come previsto dalla normativa nazionale e regionale.

Il comune dovrà consegnare alla ditta apposita delega per l'affidamento dei cani. Il servizio indicato al presente articolo prevede altresì le eventuali cure mediche ed interventi chirurgici di animali ammalati, le vaccinazioni, la prevenzione e la cura della filariosi ai sensi di legge.

ART. 3 – MORTE O SOPPRESSIONE DEL CANE

Nel caso di morte di un cane nel periodo di osservazione sanitaria, il cane sarà inviato all'Istituto Zooprofilattico per l'esame autoptico per l'accertamento della causa di morte. I cani ricoverati nel canile pubblico potranno essere soppressi, solo se gravemente malati ed incurabili o di comprovata pericolosità, esclusivamente da parte di medici veterinari ed in modo tale da non causare sofferenze all'animale secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Al verificarsi delle condizioni citate nei paragrafi precedenti la ditta informerà il Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO4, al quale sono demandati per legge i provvedimenti di competenza.

ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DELL'ENPA

La ditta garantirà l'apertura al pubblico per non meno di 12 ore alla settimana, con l'obbligo di apertura al sabato e di altri 3 giorni scelti nella settimana; almeno tre ore di apertura saranno preeserati. L'orario di apertura sarà comunicato al comando di Polizia Municipale ed al Servizio competente del comune e sarà esposto in modo ben visibile all'esterno del canile.

La ditta terrà aggiornato un apposito registro di carico e scarico a pagine numerate, sul quale si annoterà la data ed il luogo della cattura, i dati segnaletici dei cani catturati, il numero di tatuaggio o microchip, gli altri interventi veterinari effettuati, la data di restituzione al proprietario o di affidamento con le generalità del destinatario.

Ai cani ricoverati, sia nell'ambito della funzione di canile sanitario che in quella di canile rifugio, sarà garantita la somministrazione di acqua pulita e di alimenti almeno una volta al giorno, in quantità adeguata alle esigenze di ogni singolo cane. Sarà periodicamente effettuato il controllo dello stato di salute di ogni cane ricoverato; in caso di malattia, sofferenza e morte degli animali saranno adottati gli opportuni provvedimenti del caso ed in caso di zoonosi si informerà il Servizio Veterinario dell'ASL TO4.

La ditta garantirà il mantenimento in buone condizioni igieniche dell'area del canile, provvedendo giornalmente al lavaggio e alla pulizia dei box e dei cortili di sgambamento. Gli interventi di disinfezione saranno giornalieri nel reparto sanitario e settimanali nel reparto rifugio. L'infermeria, la cucina e i servizi igienici

saranno puliti e disinfettati giornalmente. Ogni trimestre sarà eseguito un intervento di disinfestazione e derattizzazione. La ditta organizzerà la modulistica necessaria alla gestione del servizio di seguito indicata:

- Scheda di cattura e di ingresso cani nel canile;
- Modulo di restituzione dei cani al legittimo proprietario;
- Scheda sanitaria cani;
- Modulo per controllo del benessere animale;
- Modulo di ISCRIZIONE dei cani all'anagrafe canina "ALLEGATO 1" L.R. 18/04;
- Modulo per il TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ dei cani (AFFIDAMENTO) "ALLEGATO 4" L.R. 18/04;
- Modulo per la VARIAZIONE DI INDIRIZZO dei cani "ALLEGATO 5" L.R. 18/04
- Modulo denuncia di SMARRIMENTO "Allegato 6" L.R. 18/04
- Modulo denuncia di MORTE di un cane "ALLEGATO 7" L.R. 18/04;

La ditta provvederà, alla fine di ogni anno e comunque entro il 28 febbraio dell'anno successivo, alla rendicontazione del servizio svolto circa:

- numero cani catturati;
- numero di affidi effettuati;
- numero di cani restituiti ai legittimi proprietari;
- numero di cani deceduti;
- numero di interventi compiuti nei confronti di cani ammalati o politraumatizzati;
- numero di cani/giorno sostenuti presso il canile rifugio;
- eventuali altri dati di gestione ritenuti utili.

Quanto sopra richiesto sarà corredato da una relazione illustrante il servizio svolto e le eventuali criticità rilevate nel trascorso anno di gestione.

Ai fini dello svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione, verrà impiegato dalla ditta personale che abbia acquisito il necessario livello di qualificazione professionale e sia in possesso delle eventuali autorizzazioni o certificazioni previste dalla legge per lo svolgimento delle mansioni affidate.

**ART. 5 – ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
ALL’AFFIDAMENTO DEI CANI**

La ditta potrà promuovere visita guidata al canile per attività educativa scolastica ed organizzare a propria cura, in accordo con l’amministrazione comunale, iniziative ed organizzare manifestazioni, mostre e quanto altro necessario a sensibilizzare i cittadini all’adozione degli animali.

Inoltre, la ditta garantirà personale qualificato a disposizione gratuita dei cittadini per le varie tematiche inerenti la tutela ed il benessere animale.

ART. 6 – TARIFFE

Per lo svolgimento dei servizi affidati con la presente convenzione ed indicati all’art. 1), saranno corrisposte le seguenti tariffe:

SERVIZIO SANITARIO € 0,60 abitanti/anno più IVA

SERVIZIO RIFUGIO

Proposta A) € 110,00 /mese/degenza/cane + IVA per i primi tre mesi di degenza; trascorso tale termine sarà addebitato l’importo di € 65,00 + IVA/mese/cane. Le cucciolate (entro i primi 40 giorni di vita e con mamma presente) verranno considerate come un solo cane.

La fatturazione da parte della ditta avverrà su base mensile e sarà accompagnata da un rendiconto relativo alle catture, ai ritiri ed al mantenimento dei cani.

I pagamenti avverranno nel termine di 30 giorni fine mese data fattura e dovranno riportare il numero di fattura al quale si riferiscono.

In caso di scioglimento anticipato della presente convenzione potranno essere addebitate da parte della ditta unicamente le somme corrispondenti alla frazione di anno compresa tra la scadenza dell'ultimo periodo fatturato e la data di scioglimento.

Durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.lgs 36/2023.

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, in aumento o diminuzione, se superiori al 5%; in tal caso si procede a compensazione per l'eccedenza rispetto al 5%, in misura pari all'80% di tale eccedenza, nei limiti delle risorse utilizzabili.

L'appaltatore entro 60 gg dalla pubblicazione dei prezziari aggiornati o dell'indice istati di riferimento deve presentare istanza di compensazione a mezzo PEC, per i servizi eseguiti, rientranti nel periodo dell'aumento prezzi, e per i servizi da eseguire nel rimanente tempo compreso nella presente convenzione, dando prova delle variazioni in aumento.

ART. 7 – SCELTE A CARICO DEL COMUNE

Nei seguenti casi di assoluta necessità, indicati di seguito, da parte di cittadini residenti, la ditta, tramite compilazione da parte dei proprietari degli animali stessi del modello regionale “Allegato 4”, potrà prendere in carico cani di proprietà privata previa verifica di disponibilità dei box:

1. ricovero o assistenza presso strutture sanitarie, case di cura e di riposo;

2. detenzione presso strutture di riabilitazione;
3. eventuali altri casi definiti dal comune.

Il costo di mantenimento relativo sarà addebitato al comune.

ART. 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE E CAUSA DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione avrà durata dal 01/01/2025 al 31/12/2029 con possibilità di proroga di anni uno e quindi fino al 31/12/2030

La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento, con un preavviso di giorni 60, in caso di inadempienza, maltrattamento degli animali, mancata corresponsione delle somme dovute a fronte dei servizi prestati o per altre ragioni di pubblico interesse.

ART. 9 – CONTROLLI E VIGILANZA

Nello svolgimento del servizio la ditta si atterrà a tutte le disposizioni che gli vengano impartite, in particolare dal Servizio Veterinario dell’A.S.L. TO4. A quest’ultimo spetterà la vigilanza sanitaria sul canile e il compito di microchippare i cani.

I funzionari incaricati dal comune e gli addetti del Servizio Veterinario dell’A.S.L. TO4 potranno in qualsiasi momento, con preavviso, effettuare un sopralluogo presso il canile, al fine di verificare la tenuta dei registri, l’effettiva presenza dei cani, il loro numero, le condizioni igieniche e di salute in cui questi si trovano.

ART. 10 – APPLICAZIONI NORME GENERALI

Per lo svolgimento dei servizi di cui sopra e per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, la ditta si atterrà alle norme di leggi e regolamenti vigenti.

ART. 11 – TRASMISSIONE COPIA CONVENZIONE

Copia della presente convenzione sarà inviata al Servizio Veterinario dell’A.S.L. TO 4.

ART. 12 – REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione a norma dell'art. 5, 2° comma del D.P.R.

26.4.1986 n. 131, perché soggetto I.V.A..

In caso di registrazione in caso d'uso, le spese sono a carico del richiedente la registrazione.